

STATUTO

GEOFOR PATRIMONIO S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTEDERA PI VIA AMERICA SNC
Numero REA: PI - 151901
Codice fiscale: 01751030501
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"**AL REP.24429****E RACC.11094****STATUTO DELLA SOCIETA' "GEOFOR PATRIMONIO S.R.L."****TITOLO I**

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Geofor Patrimonio S.r.l.".

2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pontedera, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio di interesse economico generale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

2. I beni destinati all'esercizio del suddetto servizio sono indisponibili fintanto che permane tale destinazione, ossia non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

3. La società può compiere ogni operazione finanziaria, immobiliare e di investimento, utile al perseguimento dello scopo sociale, e comunque ogni altra operazione connessa, affine o attinente con l'oggetto sociale che non le sia impedita dal presente statuto o dalle leggi vigenti.

4. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

6. La società non può costituire nuove società né acquisire

partecipazioni in società.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

**Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote,
prelazione, gradimento, recesso, finanziamenti**

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.500.003,00 (duemilionicinquecentomilatre). Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.

4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6 - Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci i comuni facenti parte dall'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa" così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre

2011 n. 69 e successive modifiche e integrazioni.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. Le partecipazioni sono trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

3. L'amministratore unico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.

5. L'amministratore unico, entro quindici giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.

7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire la quota detenuta; in caso di diniego del gradimento, al socio spetta il diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso del socio

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 9 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III Decisioni dei soci

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pontedera.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 11 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 12 - Intervento e decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.

4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.

6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

8. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9. Anche in difetto di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 13 - Competenza dell'assemblea e quorum deliberativi

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In particolare l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) modifiche dello statuto;
- c) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti sociali;
- d) trasferimento della sede legale;
- e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- f) riduzione del capitale sociale;
- g) gradimento di nuovi soci;
- h) nomina dell'amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) revoca dell'amministratore unico;
- j) nomina dell'organo di controllo e determinazione del compenso ad esso spettante;
- k) operazioni di fusione e scissione;
- l) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
- m) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- n) revoca dello stato di liquidazione.

2. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per le sole decisioni di cui alle lett. b), c), e), h), i), j), k), m), n) del comma precedente, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

3. L'approvazione, da parte dei comuni soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art.

8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.

4. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni preventive per il compimento di atti di competenza dello stesso amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- b) prestazione di garanzie;
- c) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- d) locazione passiva di immobili;
- e) espletamento di procedure per l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato
- f) espletamento di procedure per la conclusione di contratti di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) non rientranti nelle casistiche di cui alle lettere precedenti.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 14 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; egli è rieleggibile.

5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:

- a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa;
- b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione;

c) inosservanza di norme di legge, di norme statutarie o di decisioni assembleari.

Art. 15 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. A esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci, ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 16 - Sindaco e revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.

3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; egli effettua inoltre la revisione legale dei conti.

4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

6. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, in luogo del sindaco revisore l'assemblea può nominare un collegio sindacale composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio sono nominati come segue:

- il presidente, su designazione del Comune di Pisa;
- un sindaco revisore, su designazione del Comune di Cascina;
- un sindaco revisore, su designazione del Comune di Pontedera.

In caso di nomina del collegio sindacale, tutte le previsioni del presente statuto che riguardano il sindaco revisore si intendono riferite al collegio sindacale e ai suoi membri.

TITOLO VI **Bilancio e utili**

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.
3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; illustra inoltre i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.
5. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 18 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espressamente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.
2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 19 - Norme finali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 21 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

F.TO - ANTONIO COLICELLI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

